



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Circolare di studio n. 1.2026

Monza, 11.02.2026

Oggetto: Legge di Bilancio 2026 e aggiornamenti normativi correlati.

Con la presente comunicazione intendiamo riepilogare i principali argomenti oggetto di aggiornamento e variazione sulla base delle previsioni normative contenute nella Manovra 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 cd. "Legge di Bilancio 2026") e altri provvedimenti legislativi di fine anno pubblicati alla data odierna. Alleghiamo inoltre il calendario dei principali adempimenti fino al 30.06.2026 (allegato 1).

Riepilogo dei principali argomenti dettagliati nelle successive pagine

Di seguito forniamo l'indice dei titoli degli argomenti trattati all'interno della circolare.

1. Decremento del tasso legale al 1,6% a partire dal 1° gennaio 2026.
2. Modifica alle locazioni brevi.
3. Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e i professionisti. Ulteriori aggiornamenti.
4. POS e cassa, operativo l'obbligo di collegamento all'Agenzie delle entrate.
5. Rottamazione quinquies.
6. Beni strumentali, stop alla rateizzazione delle plusvalenze.
7. Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2026.
8. Rideterminazione del valore delle partecipazioni: aumento dell'aliquota.
9. Assegnazione agevolata dei beni ai soci.
10. Agevolazioni per le Imprese: Iper-ammortamenti.
11. Stop al TFR in azienda.
12. Modifica del regime dei dividendi e delle plusvalenze percepiti in regime di impresa.
13. Riapertura dei termini per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta.
14. Modifiche al regime fiscale degli enti senza scopo di lucro.
15. Estromissione dei beni della ditta individuale.
16. Modifica delle aliquote IRPEF e di alcune detrazioni fiscali.
17. Le regole previste nel 2026 per il regime forfettario.
18. RENTRI.
19. Altre novità in materia di IVA.
20. Altre novità in materia di imposte dirette.

In attesa di ulteriori comunicazioni, porgiamo cordiali saluti.
Studio Palladini

Allegato 1 – Calendario fiscale 2026 (fino al 30.06.2026)



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Novità fiscali e aggiornamento degli adempimenti per l'anno 2025

1) Decremento del tasso legale al 2% a partire dal 1° gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 1,6% annuo, in riduzione rispetto al 2% in vigore nel 2025. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, ad esempio, il ravvedimento operoso o l'imposta di registro su più annualità di locazioni. Tassi d'interesse legale negli ultimi anni:

dal 01.01.2014	1,00%	dal 01.01.2018	0,30%	dal 01.01.2022	1,25%	dal 01.01.2026	1,60%
dal 01.01.2015	0,50%	dal 01.01.2019	0,80%	dal 01.01.2023	5,00%		
dal 01.01.2016	0,20%	dal 01.01.2020	0,05%	dal 01.01.2024	2,50%		
dal 01.01.2017	0,10%	dal 01.01.2021	0,01%	dal 01.01.2025	2,00%		

2) Modifica alle locazioni brevi.

La legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina delle "locazioni brevi" (inferiore ai 30 giorni) riducendo la soglia massima di immobili concedibili in locazione breve portandola da quattro a due unità immobiliari.

Vale a dire che a decorre dal 01.01.2026 locando in forma di affitto breve un terzo immobile scatterà automaticamente la qualificazione dell'attività come "esercitata in forma imprenditoriale", con conseguente obbligo di apertura partita IVA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività e gli adempimenti amministrativi previsti per le strutture ricettive e rispetto delle normative regionali e comunali.

La riforma risponde all'esigenza di regolamentare il mercato degli affitti brevi nell'intento di contrastare forme elusive e a migliorare la tracciabilità delle locazioni, in coerenza con le politiche di trasparenza del settore turistico. Le analisi dottrinali confermano che, dal 1° gennaio 2026, il superamento dei due appartamenti fa scattare la presunzione assoluta di impresa, con effetto immediato anche per i contratti a cavallo d'anno.

Viene inoltre modificata l'aliquota di imposta della cedolare secca:

- l'aliquota del 21% resta in ogni caso applicabile al primo immobile locato per affitti brevi;
- l'aliquota del 26% si applica al secondo immobile locato per affitti brevi;
- dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito di impresa.

3) Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e i professionisti. Ulteriori aggiornamenti.

La Legge di Bilancio dello scorso esercizio 2025 ha modificato la disciplina della deducibilità delle spese di trasferta per imprese, professionisti e dipendenti introducendo il principio secondo il quale tutte le spese connesse all'attività economica dei lavoratori autonomi e delle imprese in generale devono essere sostenute con pagamenti tracciati.

La Legge fa riferimento alle spese di trasferta in genere, vale a dire:



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

- tutte le spese a titolo di

vitto	viaggio	somministrazione di alimenti e bevande
alloggio	trasporto (biglietti aerei, ferroviari, ecc.)	spese di rappresentanza

sostenute nell'ambito della propria attività, sia direttamente che per il tramite di lavoratori autonomi o dipendenti;

- rimborsi chilometrici;
- altri costi direttamente connessi alla trasferta.

Pertanto, non potranno più essere dedotte le spese pagate in contanti, indipendentemente dall'importo, siano esse ricevute o scontrini fiscali seppur con indicazione chiara della natura della spesa.

Nel corso dell'anno 2025 si sono susseguite modifiche interpretative e di prassi circa il trattamento delle spese di trasferta, l'ultimo intervento dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato a dicembre 2025 con la Circolare n. 15/E, che conferma quanto sopra.

Con riferimento alle imprese e professionisti che impiegano dipendenti e collaboratori in trasferta, suggeriamo di effettuare una verifica delle procedure di rimborso ai fini amministrativi e contabili al fine di verificare il rispetto della normativa vigente; nel caso, valutare di predisporre una procedura formale (scritta).

4) POS e cassa, operativo l'obbligo di collegamento all'Agenzie delle entrate.

Registratori telematici e POS collegati, dal 01.01.2026 è operativo l'obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico utilizzati dagli esercenti. L'obiettivo è l'incrocio tra scontrini e pagamenti con il POS in modo strutturale. La comunicazione di "abbinamento" del POS al registratore ai fini dell'Agenzia delle Entrate avverrà attraverso comunicazione tramite portale on-line dell'Agenzia delle Entrate, sezione "Fatture e Corrispettivi" con indicazioni operative entro marzo 2026. Il nuovo sistema è accompagnato da un apparato sanzionatorio rafforzato con importi variabili a seconda delle infrazioni. Ad esempio, € 100 per ciascuna transazione non comunicata; mancata comunicazione di abbinamento tra € 1.000 ed € 4.000.

5) Rottamazione quinquies.

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione (cartelle esattoriali) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione delle imposte, oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Vale a dire:

- "Rottamabili" le cartelle per imposte dichiarate, dovute e non versate;
- "Non rottamabili" le cartelle per accertamenti e maggiori redditi e relative imposte rettificati dall'Agenzia delle Entrate.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

La Legge prevede che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti "Rottamabili"), siano sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026.

È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 31 luglio 2026, così individuato:

dalla 1° rata alla 3° rata	Scadenza 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026
Dalla 4° rata alla 54° rata	Scadenza 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 di ogni anno dal 2027 al 2035

6) Beni strumentali, stop alla rateizzazione delle plusvalenze.

La Legge di Bilancio 2026 prevede che a decorrere dal 01/01/2026 non sia più possibile per le imprese procedere con la rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali. In particolare, la norma abroga la possibilità, prevista dall'art. 86, comma 4, del TUIR, di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali materiali e immateriali.

Pertanto, le plusvalenze per cessioni effettuate/realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 dovranno essere assoggettate a tassazione tassativamente nell'esercizio in cui si verifica la cessione, senza più poter suddividere l'imponibile su più periodi d'imposta. Restano escluse dalla nuova disciplina le plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie di cessioni d'azienda e rami d'azienda.

Inoltre, è previsto che gli acconti da versare nel 2026 dovranno essere rideterminati scomputando eventuali plusvalenze realizzate nei periodi precedenti.

7) Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2026.

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ethereum, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come utility token e asset tokenizzati.

La scorsa Legge di Bilancio prevedeva che a partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività fosse soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.

Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l'attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l'imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività e da *stablecoin* (criptovalute ancorate all'Euro), *token* e altre tipologie di cripto-attività specificatamente elencate.

Ulteriori deroghe sono previste per *exchange trade commodities* (ETC).

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

dell'art. 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2026.

Per agevolare il versamento dell'imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2026. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall'art. 68 del TUIR.

8) *Rideterminazione del valore delle partecipazioni: aumento dell'aliquota.*

La normativa relativa alla rideterminazione del valore delle partecipazioni è stata ulteriormente aggiornata. Con la Legge di Bilancio precedente (2025) era stata introdotta una norma definitiva senza necessità di ulteriori proroghe e quindi non più soggetta a scadenza. La rivalutazione riguarda:

- partecipazioni non negoziate su mercati regolamentati.
- partecipazioni negoziate su mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
- terreni edificabili e agricoli, posseduti a titolo personale o societario.

La data di riferimento per la rivalutazione è il 1° gennaio dell'anno nel quale si procede ad effettuare la rivalutazione. L'aliquota dell'imposta sostitutiva, calcolata sul valore di perizia, è pari al **21%**. Per la determinazione del valore da affrancare è necessario, come da prassi consolidata, basarsi su una perizia di stima giurata redatta da un tecnico abilitato, da redigere (e giurare) entro lo stesso termine del 30 novembre 2026 del medesimo anno.

L'imposta dovuta va versata entro il 30 novembre 2026 alternativamente:

- in unica soluzione, ovvero
- in 3 rate di pari importo, con scadenza annuale (30/11/2026; 30/11/2027; 30/11/2028) e applicazione di interessi "fissi" al 3%.

Ulteriore novità introdotta lo scorso anno è data dalla possibilità di procedere al versamento dell'imposta sostitutiva anche con compensazione di crediti disponibili in F24.

9) *Assegnazione agevolata dei beni ai soci.*

Viene riproposta la possibilità di procedere ad assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali in forma agevolata con tassazione sostitutiva. Trattasi di beni assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci applicando un'imposta, da versare in due rate, pari all'8% (o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni.

Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Viene prevista la riduzione all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Le operazioni di assegnazione dovranno essere completate entro il 30 settembre 2026 ed il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in due rate:

- il 60% entro il 30 settembre 2026;
- il restante 40% entro il 30 novembre 2026.

10) Agevolazioni per le Imprese: Iper-ammortamenti.

Confermata con modifica l'agevolazione fiscale denominata "Iper-ammortamento" destinato ad imprese che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Il provvedimento proroga il beneficio per tutto il 2026, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni (180% fino a € 2,5 milioni; 100% tra € 2,5 e € 10 milioni; 50% tra € 10 e € 20 milioni).

Sono agevolabili solo i beni materiali "Made in EU"; sono compresi sia i beni "Industria 4.0" elencati nell'Allegato A della Legge n. 232/2016, sia i beni immateriali dell'Allegato B. Per poter accedere all'Iper-ammortamento, gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, con possibilità di consegna differita al 30 giugno 2027 in caso di acconti almeno pari al 20% entro la fine del 2026. Restano esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto. L'agevolazione si applica anche alle imprese che effettuano investimenti in leasing, purché rispettino i requisiti di legge. La Legge di Bilancio 2026 rafforza inoltre gli obblighi documentali e di autocertificazione per attestare la conformità dei beni alle caratteristiche richieste, mantenendo un'attenzione particolare all'innovazione e alla digitalizzazione dei processi aziendali.

Vengono inoltre previsti: rifinanziamento delle agevolazioni "Credito di imposta 4.0", "imprese energivore" e modifica della disciplina "Nuova Sabatini".

11) Stop al TFR in azienda.

A partire da luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo loro espressa rinuncia da esercitare entro 60 giorni. Il silenzio-assenso produrrà gli effetti anche sul versamento dei contributi a favore della previdenza integrativa, qualora prevista, sia a carico del datore di lavoro e sia del lavoratore.

I nuovi assunti, in caso di silenzio nei successivi 60 giorni dall'assunzione, saranno iscritti d'ufficio al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL (ex Fondo COMETA) ovvero dal contratto aziendale.

Con il medesimo provvedimento normativo è stato modificato anche il limite di deducibilità della previdenza complementare, innalzato ad Euro 5.300.

Infine, è previsto che con decorrenza 1° gennaio 2026 le aziende che impiegano almeno 60 dipendenti nel periodo 01/01/2026 – 31/12/2027 saranno obbligate a versare al fondo di tesoreria dell'INPS le quote di TFR maturate ai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa.

12) Modifica del regime fiscale dei dividendi e delle partecipazioni percepiti in regime di impresa.

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società ed enti residenti. Dal 01.01.2026 il precedente regime di esenzione (previsto per limitare/evitare fenomeni di doppia tassazione) viene modificato con aumento della pressione fiscale. Il regime di esenzione resta applicabile solo quando la società o l'imprenditore percettore detengono una caratterizzata da due soglie alternative:



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

- partecipazione corrispondente almeno al 5% del capitale sociale della partecipata (considerando anche le partecipazioni indirette detenute all'interno del gruppo;
- valore fiscale della partecipazione pari o superiore a euro 500.000

Il nuovo impianto mira a circoscrivere il beneficio ai soli casi in cui l'investimento partecipativo rivesta un'effettiva "significatività economica", ponendo maggiore coerenza tra il regime agevolato e la logica anti-doppia imposizione. Le modifiche coinvolgono anche i dividendi di provenienza estera e si riflettono sulle disposizioni del TUIR (artt. 58, 59, 87 e 89), ridefinendo il coordinamento tra IRPEF e IRES.

Nel complesso, la riforma rafforza il principio di "neutralità fiscale", pur introducendo criteri più selettivi tesi a prevenire utilizzi strumentali dei regimi di favore.

13) *Riapertura dei termini per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta.*

Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, è prevista una procedura semplificata di affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta. La norma riguarda i saldi attivi di rivalutazione e le riserve in sospensione che risultano nel bilancio al 31 dicembre 2024 e che permangono al termine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Tali poste possono essere affrancate mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%, da corrispondere in quattro rate annuali a partire dal saldo imposte relativo dal 30/06/2026.

L'agevolazione consente di liberare definitivamente le riserve dal vincolo fiscale che le rende imponibili al momento della distribuzione, permettendo alle imprese di recuperare maggiore flessibilità patrimoniale. L'effetto dell'affrancamento si considera perfezionato al 1° gennaio 2026, purché l'opzione sia indicata nel Modello Redditi 2026.

14) *Modifiche al regime fiscale degli enti senza scopo di lucro.*

Con efficacia 01/01/2026 entrano formalmente in vigore le norme fiscali previste per gli enti non commerciali. La nuova normativa determina una modifica dei regimi applicabili ai vari enti senza scopo di lucro in funzione delle nuove discipline degli Enti del Terzo Settore (ETS) e degli altri enti diversi. Ogni ente sarà tenuto a valutare i nuovi obblighi fiscali in funzione del proprio status.

15) *Estromissione dei beni della ditta individuale.*

Analogamente a quanto previsto per le società, le imprese individuali potranno effettuare l'estromissione dal patrimonio della ditta di beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. L'adesione all'istituto comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, rispettivamente:

- il 60% entro il 30 novembre 2026;
- il restante 40% entro il 30 giugno 2027.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

16) *Modifica delle aliquote IRPEF e di alcune detrazioni.*

La Legge di Bilancio ha ulteriormente modificato le aliquote IRPEF, nell'ambito del proseguimento della riforma fiscale.

E' stata confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024 dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, l'articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF sono la seguente:

- fino a 28.000 euro → **23%**;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → **33%** (nel corso del periodo di imposta 2025 risultava essere il 35%);
- oltre 50.000 euro → **43%**.

È stato inoltre previsto quanto segue:

- sono ulteriormente ridotte le detrazioni spettanti a coloro i quali percepiscono redditi superiori a Euro 200.000;
- sono confermate le rimodulazioni delle detrazioni per redditi oltre Euro 75.000, con parametrizzazione in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

A far data dal 01/01/2026 il sistema di detrazioni IRPEF per ristrutturazioni è modificato come segue:

- per l'anno 2026 le aliquote restano confermate in misura del 36%, maggiorato al 50% per l'abitazione principale;
- a partire dall'anno 2027 le detrazioni si ridurranno ulteriormente in misura pari al 30% per la generalità degli interventi e al 36% per quelli aventi ad oggetto l'abitazione principale oltre alla riduzione del limite di spesa dagli attuali Euro 96.000 ad Euro 48.000.

17) *Le regole previste nel 2026 per il regime forfettario.*

Per il 2026, il regime forfettario è stato confermato con alcune modifiche che puntano a incentivare la permanenza nel regime per le microimprese e i professionisti, ma con criteri più rigidi per l'accesso e la permanenza.

Invariato, infatti e rispetto al 2025, il limite di euro 85.000 (fino a euro 84.999,99) dei ricavi o dei compensi per la permanenza nel regime forfettario. Confermata anche la cessazione del regime forfettario per l'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori ad euro 100.000 (fino a euro 99.999,99); qualora i ricavi/compensi dovessero superare l'importo di euro 85.000 ma restando comunque sotto l'importo di euro 100.000, il soggetto uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come previsto già dalla legislazione vigente.

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l'innalzamento a 35mila euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l'accesso al regime forfettario. Come già chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35.000 per il 2026 sui redditi 2025), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

È stata infine introdotta una nuova modalità di versamento dell'IVA in Italia applicabile alle operazioni intracomunitarie poste in essere dai contribuenti in regime forfettario; tale modalità di versamento è stata pensata per evitare omissioni negli adempimenti e nei versamenti dell'IVA da parte di soggetti in regime forfettario che non possono accedere al regime di reverse charge.

18) *RENTRI*

Nel corso dell'anno 2025 è stato decretato l'avvio del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), nuovo sistema digitale istituito dal Ministero dell'Ambiente per monitorare, tracciare e certificare gli spostamenti e la gestione dei rifiuti sul territorio nazionale. Si tratta di uno strumento concepito per sostituire i precedenti sistemi cartacei come registri, formulari e dichiarazioni ambientali tradizionali, introducendo un flusso informativo unico, più trasparente e con dati condivisi in tempo reale tra imprese, trasportatori e autorità.

Obbligati all'iscrizione sono:

- i produttori di rifiuti speciali, produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- i trasportatori conto terzi autorizzati ai sensi dell'Albo Gestori Ambientali;
- trasportatori conto proprio che movimentano rifiuti pericolosi o non pericolosi soggetti a registrazione;
- gestori di impianti di trattamento, recupero, smaltimento e piattaforme intermedie e centri logistici che effettuano stoccaggio;
- gli intermediari e i commercianti senza detenzione;
- Enti e imprese soggetti a responsabilità estesa del produttore.

Suggeriamo di verificare se la nuova disciplina sia applicabile alla propria impresa, tenuti in considerazione i processi produttivi e la tipologia di rifiuti prodotti.

19) *Altre novità in materia IVA*

a) Modifica del regime delle permutate. Per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE, le operazioni di compravendita perfezionate attraverso una permuta ("operazioni permutative") ex art. 11 DPR 633/1972, la base imponibile è costituita non più dal valore normale dei beni e dei servizi scambiati, bensì dal valore dei beni e dei servizi stessi costituito dall'ammortare complessivo di tutti i costi riferibili a dette cessioni o prestazioni; in sostanza, il costo sopportato da ciascuna parte per ottenere la controprestazione. La nuova disposizione si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ma sono fatti salvi i comportamenti tenuti precedentemente.

b) Imposta sui colli (pacchi) importati da paesi extra-UE. Dal 1° di gennaio sarà dovuto un contributo di Euro 2,00 a titolo di "*handling fee*" applicata dalle Dogane per qualsiasi tipo di prodotto con valore dichiarato in Dogana inferiore a Euro 150,00. Tale norma intende colpire le operazioni di compravendita operate per il tramite di piattaforme on-line e che permettono la commercializzazione di prodotti in violazione delle norme europee. Tale norma incide anche sulle vendite tra privati e spedizioni di piccoli colli (piccoli pacchi), anche se di carattere non commerciale.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

- c) **Modifica delle soglie di invio dei modelli Intrastat.** Con determinazione n. 84415 del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Dogane ha introdotto semplificazioni per gli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2bis). In particolare, l'Agenzia prevede che i soggetti obbligati presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La precedente soglia era di euro 350.000 (a partire dall'anno 2022) al di sotto della quale non erano più previsti altri adempimenti (vale a dire che dal 2022 sottosoglia non è più previsto l'invio INTRASTAT per acquisto di beni neanche su base trimestrale).

20) Altre novità in materia di imposte dirette

a) **Imposta sostitutiva su talune voci di remunerazione del lavoro dipendente.** Il trattamento fiscale delle componenti variabili e accessorie della retribuzione dei dipendenti viene modificato con introduzione di un'imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali pari al 15% con limiti massimi differenziati tra Euro 1.500 e Euro 5.000.

b) **Introduzione di ritenute di acconto per gli esercenti attività di impresa.** Il comma 112 della Legge di Bilancio 2026 introduce la nuova "ritenuta d'acconto sui rapporti B2B" a partire dall'esercizio 2028. Per i soggetti esercenti attività d'impresa che non optano per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) a partire dall'anno 2028 saranno soggetti a una ritenuta d'acconto pari allo 0,5% sulla base imponibile al netto dell'IVA, aliquota che salirà all'1% dal 2029. L'obbligo riguarda sia le prestazioni di servizi sia le cessioni di beni effettuate da imprese residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Sono tuttavia esclusi dall'applicazione i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) o al regime di adempimento collaborativo, riconosciuti come soggetti a elevata affidabilità fiscale. L'introduzione del prelievo mira a contrastare l'evasione nelle filiere produttive, aumentando la tracciabilità delle operazioni e potenziando l'acconto delle imposte sui redditi. La misura avrà impatti significativi sui flussi finanziari delle imprese e sull'operatività amministrativa, richiedendo nuovi adempimenti connessi a CU e modello 770.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Allegato 1 - Calendario adempimenti per l'anno 2026

	ADEMPIMENTO	SCADENZA
1	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2025 ASSOCIAZIONI (398/1991)	16/02/2026
2	VERSAMENTO CONTR.I INPS GEST. COMMERCianti E ARTIGIANI (IV RATA 2025)	16/02/2026
3	VERSAMENTO SALDO PREMIO INAIL 2025/2026	16/02/2026
4	VERSAMENTO 11 ^a RATA ROTTAMAZIONE QUATER (scadenza fissata nel fine settimana)	28/02/2026
5	SCADENZA VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SU FATT. DEL IV TRIM. 2025	02/03/2026
6	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA IV TRIMESTRE 2025	02/03/2026
7	VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA (per società di capitali)	16/03/2026
8	VERSAMENTO SALDO IVA 2025	16/03/2026
9	INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE – CU DIPENDENTI / OCCASIONALI	16/03/2026
10	COMUNICAZIONE VARIAZIONI DATI MODELLO EAS PER ENTI NON COMMERCIALI	31/03/2026
11	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2019 – 2023 (“RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB”)	31/03/2026
12	TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICAZIONI UNICHE – CU AUTONOMI	30/04/2026
13	TERMINE DI INVIO DICHIARAZIONE IVA PER ANNO 2025	30/04/2026
14	TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZE ROTTAMAZIONE QUINQUIES	30/04/2026
15	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. COMMERCianti E ARTIGIANI (I RATA. 2026)	18/05/2026
16	VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2026	18/05/2026
17	VERSAMENTO 12 ^a RATA ROTTAMAZIONE QUATER (scadenza fissata nel fine settimana)	31/05/2026
18	SCADENZA VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SU FATT. DEL I TRIM. 2026 (*)	01/06/2026
19	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA I TRIMESTRE 2026	01/06/2026
20	VERSAMENTO IMU – ACCONTO 2026	16/06/2026
21	VERSAMENTO IMPOSTE DIRETTE – 1a SCADENZA ORDINARIA	30/06/2026
22	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	30/06/2026
23	INVIO DICHIARAZIONI IMU RELATIVE ALL'ANNO 2025	30/06/2026

Scadenze mensili:

- (i) il 25 di ogni mese scade il termine per l'invio degli elenchi INTRASTAT (coloro i quali sono soggetti ad invio trimestre, la scadenza è il giorno 25 del mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento);
- (ii) il 16 di ogni mese scade il termine per il pagamento dell'IVA (coloro i quali sono soggetti ad invio trimestre, la scadenza è il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento);
- (*) se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.